

Regolamento
sull'obbligo formativo nel settore sanitario e sociosanitario
(RForSan)
 (del 12 ottobre 2022)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 3 lettera h, 22 capoverso 1 lettera d e 81 capoverso 5; vista la legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal), in particolare gli articoli 66e capoverso 3, 66e^{bis}, 66h capoverso 2 lettera c e 66p,

decreta:

Obbligo di formazione

Art. 1 I fornitori di prestazioni in ambito sanitario e sociosanitario che hanno sottoscritto un contratto di prestazione con il Cantone partecipano alla formazione di base e alla formazione terziaria nelle professioni sanitarie definite nell'allegato 1.

Piano di formazione

Art. 2 Ogni fornitore di prestazioni allestisce un piano di formazione coerentemente con le disposizioni legislative, i piani quadro federali e gli obiettivi formativi definiti all'articolo 3, per le formazioni definite nell'allegato 1.

Obiettivo formativo

Art. 3 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità, e per esso l'Area di gestione sanitaria e l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (di seguito servizi competenti), stabilisce per ogni fornitore di prestazioni la prestazione di formazione (di seguito obiettivo formativo) tenendo conto:

- a) del fabbisogno di personale determinato a livello cantonale;
- b) delle capacità formative delle Scuole sociosanitarie cantonali e della Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;
- c) del potenziale formativo di ogni singolo istituto o servizio.

²L'obiettivo formativo nei diversi profili professionali è definito nel contratto di prestazione annuale.

Potenziale formativo

Art. 4 ¹Il potenziale formativo è espresso in punti e considera i seguenti fattori:

- a) le condizioni operative di ogni singolo fornitore di prestazioni;
- b) la tipologia di prestazioni offerte dal singolo fornitore di prestazioni (diagnostiche, terapeutiche e di cura);
- c) le settimane di formazione per ogni singola formazione calcolate moltiplicando un coefficiente standard (definito nell'allegato 2) per ogni effettivo a tempo pieno (istituti) e ogni 1000 ore di cure prestate (servizi di cura e assistenza a domicilio), considerando i collaboratori con titolo di studio nelle professioni sanitarie di cui all'allegato 1;
- d) il fattore di ponderazione di ogni singola formazione definito nell'allegato 3.

²I punti formativi definiti nel contratto di prestazione annuale corrispondono alla somma delle settimane di formazione (lettera c) moltiplicate per il fattore di ponderazione (lettera d) calcolate per ogni singola formazione.

Adempimento dell'obiettivo

Art. 5 ¹I fornitori di prestazioni devono garantire l'utilizzo del proprio potenziale di formazione entro una soglia del +/- 10% dei punti definiti nel contratto di prestazioni.

²L'impegno formativo determinato a consuntivo <90% e >100% <110% dà origine a compensazioni finanziarie.

³In presenza di fondati motivi circostanziati dal fornitore di prestazioni, la compensazione finanziaria per il mancato raggiungimento di almeno il 90% della soglia definita a contratto decade.

Compensazioni finanziarie

Art. 6 ¹Per ogni tipologia di formazione è stabilito un forfait settimanale definito nell'allegato 4.

²L'impegno formativo a consuntivo espresso in punti è quantificato in franchi applicando i forfait settimanali per ogni tipologia di formazione di cui al capoverso 1.

801.410

³La somma in franchi suddivisa per il totale dei punti formativi assicurati a consuntivo permette di ottenere l'indennizzo medio ponderato per punto.

⁴La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l'indennizzo medio ponderato per tre e per i punti mancanti o eccedenti ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2.

⁵La determinazione della compensazione è definita con decisione del Dipartimento della sanità e della socialità, su proposta del servizio competente.

Fase transitoria e monitoraggio

Art. 7 ¹È prevista una fase transitoria della durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento per il raggiungimento dell'obiettivo del 90% del potenziale formativo, tenuto conto del dato di partenza al 31 dicembre 2021.

²Le compensazioni di cui all'articolo 6 si applicano di conseguenza.

³Entro la scadenza della fase transitoria viene definito e aggiornato il fabbisogno di personale curante di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Pubblicato nel BU **2022**, 236.

Allegato 1

Elenco delle formazioni e dei perfezionamenti post-diploma

a. Formazione professionale di base (secondario II)

- Addetto/a alle cure socio sanitarie (ACSS) - giovani
- Addetto/a alle cure socio sanitarie (ACSS) - adulti
- Operatore/trice socio sanitario/a (OSS) con maturità professionale
- Operatore/trice socio sanitario/a (OSS) con AFC
- Maturità specializzata sanitaria
- Certificato di scuola specializzata
- Stage preformativo scuola infermieri SSS / Modulo complementare (preformativo) SUPSI

b. Scuola specializzata superiore (SSS)

- Infermiere/a SSS
- Infermiere/a SSS - formazione abbreviata
- Soccorritore/trice dipl. SSS
- Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria
- Specialista in attivazione dipl. SSS
- Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche
- Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica
- Podologo/a dipl. SSS

c. Scuola universitaria professionale (SUP)

- Bachelor in cure infermieristiche SUPSI
- Bachelor in fisioterapia SUPSI
- Bachelor in ergoterapia SUPSI
- Bachelor in ostetricia SUP CH
- Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH
- Master in cure infermieristiche SUPSI

d. Perfezionamento post-diploma

- Formazione post-diploma SPD SSS in anestesia
- Formazione post-diploma SPD SSS in cure intense
- Formazione post-diploma SPD SSS in cure urgenti

Allegato 2

Coefficienti standard applicati alle singole professioni sanitarie (personale in dotazione con titolo di studio secondo l'allegato 1 o titolo equipollente) per il calcolo della prestazione di formazione

Professione o gruppo di professioni	Coefficienti Standard			
	Settore acuto (somatico-acutoriabilitazione, psichiatria)		Lungo degenza	Cure a domicilio
	Ambito	Settimane ogni ETP	Settimane ogni ETP	Settimane ogni 1000 ore di cure prestate
Il gruppo delle professioni delle cure e dell'assistenza comprende: - Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - Operatore/trice sociosanitario (OSS) - Infermiere/a diplomato/a SSS - Infermiere/a SUPSI	somatico-acuto	11.9	8.5	5.9
	riabilitazione	7.9		
	psichiatria	7.9		
Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria		9.3	Queste professioni, anche nel caso in cui siano presenti negli effettivi, non vengono considerate per il calcolo del potenziale della lungodegenza e delle cure a domicilio. Le prestazioni di formazione effettivamente fornite sono tuttavia riconosciute.	
Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche		5.8		
Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica		10.7		
Soccorritore/trice dipl. SSS		6.6		
Bachelor in fisioterapia SUPSI		4.9		
Bachelor in ergoterapia SUPSI		6.3		
Bachelor in ostetricia SUP CH		5.0		
Bachelor in scienze alimentari e dietologia SUP CH		16.0		

Allegato 3

Fattori di ponderazione delle singole formazioni**Cura e assistenza - Secondario II**

Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani	1.0
Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti	1.0
Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale	1.0
Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC	1.0

Cura e assistenza - Terziario

Infermiere/a SSS	1.0
Infermiere/a SSS - formazione abbreviata	1.0
Bachelor in cure infermieristiche SUPSI	1.0

Ostetricia

Bachelor in ostetricia SUP	1.0
----------------------------	-----

Soccorso

Soccorritore/trice SSS	1.0
------------------------	-----

Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche

Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria	1.0
Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche	1.0
Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica	1.0
Bachelor in fisioterapia	1.0
Bachelor in scienze alimentari e dietologia	1.0
Bachelor in ergoterapia	1.0
Specialista in attivazione dipl. SSS	1.0

801.410

Podologo/a dipl. SSS 1.0

Attività formative non formalizzate

Giornata conoscitiva 1.0
 Certificato di scuola specializzata 1.0
 Maturità specializzata sanitaria (24 settimane) 1.0
 Stage preformativo scuola infermieri SSS e
 Modulo complementare (preformativo) SUPSI 1.0

Allegato 4

Indennizzo forfettario riconosciuto per le formazioni delle professioni sanitarie oggetto di applicazione del sistema di incentivi

Formazioni	Genere di formazione pratica	Settimane all'anno (TI)	Indennizzo ¹ per settimana in fr.
Cura e assistenza - Secondario II			
Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - giovani	Tirocinio	35.6	56.18
Addetto/a alle cure sociosanitarie (ACSS) - adulti	Tirocinio	36.6	54.64
Operatore/trice sociosanitario (OSS) con maturità professionale	Stage	15.7	108.49
Operatore/trice sociosanitario (OSS) con AFC 1	Tirocinio	32.1	52.96
Cura e assistenza – Terziario			
Infermiere/a SSS	Stage	18.0	300
Infermiere/a SSS - formazione abbreviata	Stage	18.0	300
Bachelor in cure infermieristiche SUPSI	Stage	10.0	300
Ostetricia			
Bachelor in ostetricia SUP	Stage	13.3	300
Soccorritore			
Soccorritore/trice SSS	Stage	6.0	300
Professioni medico-tecniche e medico-terapeutiche			
Tecnico/a dipl. SSS di sala operatoria	Stage	26.3	300
Tecnico/a dipl. SSS in analisi biomediche	Stage	25.5	300
Tecnico/a dipl. SSS in radiologia medica	Stage	23.7	300
Specialista in attivazione dipl. SSS	Stage	17.6	300
Podologo/a dipl. SSS	Stage	12.0	300
Bachelor in fisioterapia	Stage	10.0	300
Bachelor in scienze alimentari e dietologia	Stage	13.3	300
Bachelor in ergoterapia	Stage	10.0	300

¹Importi raccomandati dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.